IRIS AperTO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

AperTO - Archivio Istituzionale Open Access dell'Università di Torino

L'età del post-cognome

This is the author's manuscript

Original Citation:

Availability:

This version is available http://hdl.handle.net/2318/1693480 since 2019-04-10T17:10:10Z

Terms of use:

Open Access

Anyone can freely access the full text of works made available as "Open Access". Works made available under a Creative Commons license can be used according to the terms and conditions of said license. Use of all other works requires consent of the right holder (author or publisher) if not exempted from copyright protection by the applicable law.

(Article begins on next page)

20 April 2024

L'età del post-cognome

Luciano Olivero

SOMMARIO: 1. Oltre il nome paterno verso il doppio cognome – 2. L'identità nell'eguaglianza e l'eguaglianza nell'identità. – 3. Il lungo ciclo dei cognomi: spunti di carattere storico. – 4. Varietà dei modelli europei. – 5. Esame dei principali d.d.l. delle passate legislature. – 6. Rilievi critici e proposte. – 7. Osservazioni conclusive: il ritorno dei proto-cognomi?

1. Se la domanda «qual è il cognome da nubile di tua madre?» («*what is your mother's maiden name*?») è così in voga nei sistemi di recupero-*password* non è perché il cognome "da ragazza" cada davvero con le nozze, non in Italia almeno[1]; ma è l'esito del lungo lavorio di una regola implicita[2] che origina un'attesa sociale a cui non sfuggono gli informatici. L'attesa, cioè, che gli individui che *oggi* usano un *account* portino il cognome paterno, e serbino il materno tra i ricordi personali (come il nome del gatto o della maestra elementare, per citare altre "domande" frequenti). Lì nascosto, il cognome materno si vela di riservatezza e attende il suo futuro oblio[3].

---

[1] In effetti è singolare che si ricorra ancora ad una formula (il cognome "da nubile") che presupporrebbe una regola (la *sostituzione* con il cognome maritale) di fatto scomparsa prima della diffusione di *internet*. In base all'art. 143-*bis* c.c. vigente (ma è facile ipotizzarne la revisione in sede di riforma dei cognomi) la moglie non perde ma «aggiunge» al proprio il cognome del marito. Il che – sia detto per inciso – già farebbe dell'Italia una patria del doppio cognome, almeno per una (non effimera) categoria di cittadine, se non fosse che quello maritale *ex* art. 143-*bis* c.c. (e così pure il cognome comune dell'unione civile *ex* art. 1, co. 10, l. n. 76/2016) si rivela un cognome debole, che vale ai fini dell'uso ma non reagisce in profondità sul nocciolo duro del nome. La fatidica *scheda anagrafica* dello stato civile, in effetti, continua a riportare il cognome da nubile (o il cognome posseduto prima dell'unione civile, come ha chiarito l'art. 3 d. lgs. n. 5/2017, che ha superato indenne i dubbi di costituzionalità: Corte cost. 22 novembre 2018, n. 212 in «www.dirittoegiustizia.it»). Sul punto cfr. anche § 3 (in fine).

[2] Implicita e dall'«andamento carsico» come le regole scrutinate da R. Caterina, *Il crittotipo, muto e inattuato*, in «Le nuove frontiere della comparazione», a cura di L. Antoniolli, G.A. Benacchio, R. Toniatti, Trento, 2012, 85 ss. (spec. 91 ss.). Com'è tipico delle regole di origine consuetudinaria, anche l'attribuzione del cognome paterno non è scolpita in nessuna norma positiva, ma trova nella legge una serie di disposizioni (dall'art. 262 all'art. 299, co. 3, c.c.) che la fanno emergere per contrasto (un po' come accade ai pianeti troppo lontani per essere scrutati col telescopio, ma che si rilevano per le ripercussioni impresse all'orbita dei pianeti visibili). In questa prospettiva è significativa una norma che già era accolta nell'art. 72 r.d. n. 1238/1939 e che il legislatore ha ribadito nel più recente regolamento dello stato civile: si tratta dell'art. 34, co. 1, d.p.r. n. 396/2000 laddove fa divieto di imporre al bambino lo stesso (pre)nome del padre vivente (o di un fratello o sorella viventi; della madre non si fa parola): ciò allo scopo di evitare omonimie, dovute all'identità del cognome.

[3] Sul tema del cognome, con particolare riguardo ai suoi risvolti identitari e alla delicata questione del matronimico, si è ormai prodotta un'ampia serie di studi, con una comprensibile accelerazione negli ultimissimi anni. Di tali studi è auspicabile che il legislatore faccia tesoro nel regolare la materia. Oltre agli autori e alle autrici che verranno citati in seguito, si vedano: E. Al Mureden, *L'attribuzione del cognome tra parità dei genitori e identità personale del figlio*, in «Fam. e dir.»,

In effetti, è solo trasmettendosi che un cognome può sopravvivere a chi lo porta per tendere al suo fine naturale, di identificare gli individui come parti di un *gruppo* più ampio[4]. Così, per lo meno, è stato per secoli, lungo i quali la dimensione familiare di questa metà del nome[5] – diritto esclusivo e collettivo

---

2017, 218 ss.; F. Astone, *Il cognome materno: un passo avanti, non un punto d'arrivo, tra certezze acquisite e modelli da selezionare*, in «Giur. cost.», 2017, 485 s.; G. Autorino Stanzione, *Autonomia familiare e attribuzione del cognome: i dubbi in Italia e le certezze in Europa*, in «Corr. giur.», 2009, 496 ss.; C. Bassu, *Nel nome della madre. Il diritto alla trasmissione del cognome materno come espressione del principio di uguaglianza. Un'analisi comparata*, in «Dir. pubbl. comp. eur.», 2016, 545 ss.; D. Berloco, *Cognome della madre – sentenza della Corte costituzionale n. 286 in data 8 novembre-21 dicembre 2016*, in «Stato civ. it.», 2017, 4 ss.; M.N. Bugetti, *L'attribuzione del cognome tra normativa interna e principi comunitari*, in «Fam. e dir.», 2004, 442 ss.; V. Carbone, *La disciplina italiana del cognome dei figli nati dal matrimonio*, ivi, 2014, 212 s.; G. Casaburi, *La Corte costituzionale apre al cognome materno, ma restano molte questioni irrisolte*, in «Foro it.», 2017, I, 6 ss.; A. Ciervo, *Dal cognome patriarcale al cognome "pariarcale"? Evoluzioni giurisprudenziali in tema di doppio cognome del minore*, in questa «Rivista», 2009, 153 ss.; R. Conti, *Il diritto comunitario ed il doppio cognome: un* primato *in espansione?*, in «Corr. giur.», 2009, 508 ss.; V. Corzani, *L'attribuzione del cognome materno di fronte alla Corte europea dei diritti dell'uomo*, in «Giur. it.», 2014, 2670 ss.; M.C. De Cicco, *Disciplina del cognome e principi costituzionali*, in «Rass. dir. civ.», 1991, 192 ss.; V. De Santis, *Il cognome della moglie e della madre nella famiglia: condanne dei giudici e necessità di riforma. L'unità della famiglia e la parità tra i coniugi alla prova*, in «federalismi.it», 2017, 2 ss.; G.P. Dolso, *La questione del cognome familiare tra Corte costituzionale e Corte europea dei diritti dell'uomo*, in «Giur. cost.», 2014, 739 ss.; F. De Scrilli, *Il cognome dei figli*, in *Tratt. dir. fam.*, diretto da P. Zatti, Milano, 2012, 523 ss.; C. Favilli, *Il cognome tra parità dei genitori e identità dei figli*, in «Nuova giur. civ. comm.», 2017, I, 823 ss.; F. Giardina, *Il cognome del figlio e i volti dell'identità: un'opinione «controluce»*, ivi, 2014, II, 139 ss.; M. La Torre, *Il nome: contrassegno dell'identità personale*, in «Giust. civ.», 2013, II, 443 ss.; E. Malfatti, *Dopo la sentenza europea sul cognome materno: quali possibili scenari?*, in «Consulta OnLine», 2014, 1 ss.; L. Mormile, *Trasmissione del cognome paterno: la "tradizione" al vaglio della giurisprudenza, fra funzione certificativa del nome, diritto all'identità personale e valutazione di compatibilità con il diritto comunitario*, in «Europa e dir. priv.», 2005, 829 ss.; F. Pacini, *Una consuetudine secolare da rivedere*, in «Giur. merito», 1985, 1243 ss.; E. Palici di Suni, *Il nome di famiglia: la Corte costituzionale si tira ancora una volta indietro, ma non convince*, in «Giur. cost», 2006, 552 ss.; E. Pazè, *Verso un diritto all'attribuzione del cognome materno*, in «Dir. fam. pers.», 1998, 324 ss.; F. Prosperi, *L'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi e la trasmissione del cognome ai figli*, in «Rass. dir. civ.», 1996, 841 ss.; S. Stefanelli, *Illegittimità dell'obbligo del cognome paterno e prospettive di riforma*, in «Fam. e dir.», 2014, 221 ss.; M. Trimarchi, *Diritto all'identità e cognome della famiglia*, in «Jus civile», 2013, 34 ss.; G. Viggiani, Une défaillance du système juridique italien. *La questione del cognome materno tra moniti pretori e inerzia legislativa*, in «Genius», 2017, 98 ss.; R. Villani, *L'attribuzione del doppio cognome ai figli (naturali, nel caso di specie, ma, in realtà, anche legittimi), quale strumento per salvaguardare la relazione tra i nati ed i rami familiari di ciascun genitore?*, in «Nuova giur. civ. comm.», 2011, I, 680 ss.

[4] «Il cognome, o nome di famiglia, ha la funzione di distinguere un individuo indicando la sua appartenenza a una delle articolazioni minori (famiglia, gruppo familiare, clan, ecc.) della collettività»: così esordisce la voce *Cognomi* dell'*Enciclopedia dell'italiano*, a firma di C. Marcato, in «www.treccani.it». I cognomi e i nomi in generale, se letti in filigrana, sono in effetti capaci di raccontare (e di raccordare) la storia di persone, di famiglie, di gruppi, di popoli; e in quanto tali – purtroppo – sono stati usati anche per separare, per creare – nei casi più dolorosi – dei «ghetti onomastici» a fini di discriminazione razziale: su queste pagine di storia che non vanno dimenticate getta una luce attenta G. Resta, *Il nome come marchio d'infamia: il caso dei nomi ebraici tra vecchie e nuove discriminazioni*, in «Riv. dir. priv.», 2014, 437 ss.

[5] Questa doppia anima – individuale e comunitaria – rischia di passare in secondo piano a beneficio della natura personalissima, iper-soggettiva ed egoistica (in senso etimologico) dei diritti della personalità. Eppure si tratta di una condizione comune a più di un diritto in questa categoria. Si pensi, oltre al nome (la cui protezione include *ex* art. 8 c.c. gli interessi fondati «su

insieme – è sempre apparsa innocua e naturale. Come appariva naturale, ma era già meno innocua per l'eguaglianza, la preminenza del cognome paterno in nome dell'unità della famiglia stretta intorno al suo capo: quasi per consentirgli di fregiare come "suoi" – agli occhi di un mondo privo di conoscenze genetiche – i frutti del grembo di una *certa* madre.

Nato dunque in un tempo ormai sepolto, anche il vecchio cognome paterno doveva fare i conti con la modernità; e, come sempre accade in questi casi, il movimento di riforma non è stato individuale ma corale. In un intreccio con la giurisprudenza delle supreme Corti europee[6], esso ha infatti coinvolto diversi ordinamenti a noi vicini, che hanno preso a erodere e ricomporre le regole tradizionali se declinate secondo logiche patriarcali, con una varietà di esiti che riflette la varietà dei sistemi onomastici nazionali. Mentre in Italia la riforma appare ancora incapsulata in un presente liquido, stretto tra un passato che non ha mai cessato di permeare di sé l'oggi ed un futuro che appartiene già al presente

---

ragioni familiari»), all'immagine (posto che l'art. 10 c.c. considera anche quella «dei genitori, del coniuge o dei figli»); e si pensi ai più recenti diritti nati dalle scoperte scientifiche, i quali, nella misura in cui si radicano sulle origini biologiche e sul patrimonio genetico, si aprono ad una storia che precede e oltrepassa il singolo. In questo contesto conserva attualità l'insegnamento di quell'autorevole dottrina – P. Perlingieri, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, Napoli, 1991, 378 s. – che invita a cogliere in ogni gruppo familiare «un *continuum* esistenziale» fatto di abitudini, cultura e valori di cui ogni componente è «interprete responsabile». Di queste situazioni interconnesse allo *status familiae* fa parte il nome, descritto dall'A. quale «mezzo di identità personale» e, insieme, «di identità familiare»: *ibid.*, 380. «Se è vero – continua Perlingieri, ivi, 381 – che forti sono le spinte individualistiche che tendono a considerare la persona in sé, è pur vero che non si può disconoscere che non soltanto sul piano normativo ma anche su quello sociale, il nome rileva come segno di appartenenza della persona ad un determinato gruppo familiare» giacché «se è vero che la persona è il valore fondamentale dell'ordinamento è pur vero che tra le formazioni sociali la famiglia ha un ruolo ineliminabile e privilegiato [...]».

[6] Sulla giurisprudenza delle Corti sovranazionali si veda, in particolare, C. Honorati, *Il diritto al nome della moglie e dei figli nell'ordinamento italiano ed europeo. Osservazioni generali*, in *Diritto al nome e all'identità personale nell'ordinamento europeo*, a cura di Honorati stessa, Milano, 2010, 7 ss. Cfr. inoltre, nello stesso volume, L. Tomasi, *Il diritto al nome tra libertà di circolazione e diritti fondamentali*, 111 ss. nonché G. Rossolillo, *La legge applicabile al nome alla luce delle convenzioni internazionali e dei principi comunitari*, ivi, 91 ss.

in forza della condanna della Corte di Strasburgo[7] del 2014 e della sentenza della nostra Consulta del 2016[8].

Esse indicano la meta dell'uguaglianza, ma non la via obbligata per giungervi; anche se quella imboccata in attesa che la legge si esprima inclina al doppio cognome. È il *doppio cognome*, ad esempio, dato all'estero a neonati italiani (con o senza doppia cittadinanza) e preservato al rientro in patria, senza più amputazioni[9] (in linea coi casi *Garcia Avello* e *Grunkin Paul* della Corte di giustizia UE)[10]. È il *doppio cognome*, per fare un altro esempio, che chiunque può avere se chiede al prefetto la mera *aggiunta* del cognome materno, con un'istanza il cui accoglimento appare oggi scontato (per il favore che filtra dalle circolari

---

[7] Si tratta, com'è noto, della decisione Cedu 7 gennaio 2014, ric. 77/07 (Cusan-Fazzo vs Italia, in «www.echr.coe.int») che ha ritenuto (per 6 voti contro 1) in contrasto con gli artt. 8 e 14 della Convenzione europea sui diritti dell'Uomo l'impossibilità, in base alla legge italiana e nonostante la concorde richiesta dei coniugi, di derogare all'automatica attribuzione del cognome paterno (potendo semmai aggiungere il materno solo all'esito del ricorso al prefetto). Su tale sentenza v., in particolare, Malfatti, *Dopo la sentenza europea sul cognome materno: quali scenari?* cit.; Carbone, *La disciplina italiana del cognome dei figli nati dal matrimonio* cit., 212 s.; G. Casaburi, *Diritto al cognome e convenzione dei diritti dell'uomo*, in «Foro it.», 2014, IV, 68 s.; Corzani, *L'attribuzione del cognome materno di fronte alla Corte europea dei diritti dell'uomo* cit., 2670 s.; Dolso, *La questione del cognome familiare tra Corte costituzionale e Corte europea dei diritti dell'uomo* cit., 744 s. e V. De Santis, *Il cognome della moglie e della madre nella famiglia* cit., 21 s. Come si fa giustamente notare, la Corte di Strasburgo non ha bocciato il patronimico in sé, bensì l'eccessiva rigidità del sistema italiano e l'impossibilità di deroghe all'atto dell'iscrizione nei registri di stato civile: così M. Alcuri, *L'attribuzione del cognome paterno al vaglio della Corte di Strasburgo*, in «Dir. fam. pers.», 2014, 555.

[8] Corte cost. 21 dicembre 2016, n. 286, in «Nuova giur. civ. comm.», 2017, I, 818, con nota di Favilli, *Il cognome* cit. La decisione, com'è noto, ha preso le mosse dal ricorso di una coppia di coniugi italo-brasiliani contro il rifiuto opposto dall'ufficiale di stato civile di attribuire anche il cognome materno al loro figlio, che sarebbe stato perciò identificato in modo diverso in Brasile (col doppio cognome) e in Italia (col solo cognome paterno). La Corte ha dichiarato l'incostituzionalità della norma desumibile dagli artt. 237, 262, 299 c.c. e da altre disposizioni regolamentari nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli anche il cognome materno. Tra i tanti commenti alla sentenza v. almeno: E. Al Mureden, *L'attribuzione del cognome* cit., 213 s.; Astone, *Il cognome materno* cit., 485 ss.; D. Berloco, *Cognome della madre* cit., 4 ss.; Casaburi, *La Corte costituzionale apre al cognome materno* cit., 6 ss.

[9] Cfr. il caso della bambina nata ad Oxford e lì registrata con i cognomi dei due genitori. All'ufficiale di stato civile italiano che le aveva imposto il solo cognome paterno, e alla decisione del tribunale di Palermo che aveva respinto la richiesta di rettifica, ha fatto seguito la decisione difforme della corte d'appello richiamandosi – a distanza di un mese – al caso *Grunkin Paul*. Trattasi di App. Palermo 14 novembre 2008, in «Corr. giur.», 2009, 495 s., seguita dal contributo di Autorino Stanzione, *Autonomia familiare* cit. Cfr. inoltre, all'indomani della decisione *Garcia Avello*, il decreto bolognese che ha ritenuto ammissibile la correzione dell'atto di nascita di un minore con cittadinanza italo-spagnola, al fine di far risultare anche in Italia il doppio cognome "iberico", anziché il mono-cognome "italico". Trattasi di Trib. Bologna 9 giugno 2004, in «Fam. e dir.», 2005, 441 s., con nota di Bugetti, *L'attribuzione del cognome* cit.

[10] Il caso *Garcia Avello* (Corte eur. giust. 2 ottobre 2003, C-148/02) riguardava la richiesta di una coppia iberico-belga di ottenere in Belgio la rettifica dei cognomi dei figli per conformarli al modello spagnolo. Il caso *Grunkin Paul* (Corte eur giust. 14 ottobre 2008, C-353/06) riguardava la richiesta, rivolta alle autorità tedesche, di riconoscere al figlio di una coppia tedesca nato in Danimarca il doppio cognome attribuitogli dalle autorità danesi. Su tali pronunce v. *amplius* Honorati, *Il diritto al nome* cit., 10 s.; Conti, *Il diritto comunitario ed il doppio cognome* cit., 508 s.

ministeriali)[11]. È, ancora, il *doppio cognome* dei figli di coppie omosessuali[12] nati da p.m.a., che dipende talvolta dai meccanismi adottivi in casi particolari[13] e altre volte dalla ricezione di atti stranieri (di adozione o nascita) formati in sistemi adusi ai due cognomi (tipicamente la Spagna, ma non solo)[14].

Non ultimo – ma anzi primo tra tutti – vi è infine il *doppio cognome* che, per ora, si affaccia come lo strumento per spodestare il cognome paterno dopo la sentenza del 2016 e dopo che la circolare n. 1/2017[15] è subito venuta ad

---

[11] Cfr. circolare Min. Interni n. 14/2012, che ha chiarito la portata innovativa del d.p.r. n. 54/2012: tale normativa ha abrogato gli artt. 84-88 d.p.r. n. 396/2000, che trattavano della modifica dei cognomi, facendo rifluire nell'art. 89 la disciplina di ogni modificazione, sia del nome che del cognome. Ne risulta un procedimento affidato al prefetto e semplificato, che contempla (art. 89 d.p.r. n. 396/2000) l'aggiunta di un «altro» cognome o la modifica del cognome «anche» (quindi: non solo) perché ridicolo o stigmatizzante. A tale proposito v. I. Ambrosi, *La semplificazione della disciplina dei cambiamenti del nome o del cognome*, in «Fam., pers. succ.», 2012, 557 s. Nella predetta circolare e in quelle di rimbalzo (come quelle diramate dalle prefetture ai sindaci) si precisa che *non* vi è un *diritto* al cambio del nome; tuttavia, siccome è solo per la *sostituzione* che si sollecitano motivazioni «pregnanti», parrebbe derivarne, per le mere *aggiunte*, un'aprioristica condiscendenza. Cfr. Trimarchi, *Diritto all'identità e cognome della famiglia* cit., 42, il quale rileva «che negli ultimi anni sono considerevolmente aumentate le domande per conseguire attraverso tali procedure il doppio cognome (sono oggi circa 2000 l'anno), domande che ora vengono accolte o soddisfatte senza particolari ostacoli, anche solo giustificando la richiesta col desiderio della persona di testimoniare anche attraverso il cognome il legame affettivo con la madre». Sul doppio cognome nella prassi ministeriale: De Santis, *Il cognome* cit., 26 s.

[12] Il caso – se analizzato *in vitro* – è quindi particolarmente interessante in prospettiva, se non altro perché lambisce famiglie autenticamente prive di asimmetrie di genere.

[13] Cfr. Trib. min. Roma 30 luglio 2014, in «www.articolo29.it.», in cui si è statuito che per effetto dell'accoglimento del ricorso di adozione *ex* art. 44, lett. *d)*, l. n. 184/1983 l'adottato avrebbe *aggiunto* il cognome dell'adottante. Si trattava nella specie di due donne che avevano fatto ricorso, in Spagna, alla procreazione assistita. Più di recente v. App. Napoli 4 luglio 2018, in «www.ilfamiliarista.it» che analogamente ha disposto di aggiungere al figlio nato da p.m.a. il cognome della seconda madre adottiva *ex* art. 44, lett. *d)*, l. n. 184/1983.

[14] Nel primo caso cfr. Trib. min. Bologna 19 dicembre 2017, in «www.ilcaso.it.» Nella specie si trattava di un'adozione pronunciata a Barcellona, con attribuzione alla minore adottata, figlia della compagna della adottante, del secondo cognome. Nel secondo caso cfr. Cass. 30 settembre 2016, n. 19599, in «De Jure»: nella specie il certificato di nascita spagnolo qualificava come "madri" entrambe le donne: l'una (la "madre A") per aver partorito il bambino; l'altra (la "madre B"), per aver donato gli ovuli per il concepimento. Il bambino, cittadino spagnolo, portava quindi fin dall'inizio i cognomi delle due donne. Infine, per una fattispecie relativa ad una coppia di padri americani, sposati in California e uniti civilmente in Italia, i cui figli – nati da p.m.a. negli Stati Uniti – risultavano già iscritti col doppio cognome negli atti di nascita formati all'estero e trascritti in Italia: Trib. Roma 11 maggio 2018, in «www.iusexplorer.it».

[15] La circolare Min. Interni n. 1/2017 ha infatti sollecitato gli ufficiali di stato civile a dare seguito alle domande di aggiunta del cognome materno nei casi indicati dalla sentenza della Corte cost. n. 286/2016. È interessante indagare come la prassi si sia adeguata a tale pronuncia e alla predetta circolare. Un'indagine condotta sul campo, presso l'ospedale Beauregard di Aosta, ha evidenziato il pronto ricorso a moduli per la dichiarazione di nascita in cui è comparso il rigo: «COGNOME O COGNOMI da imporre». La stessa indagine mostra tuttavia una certa viscosa resistenza del patronimico esclusivo come scelta dominante benché le parti vengano informate della possibilità di aggiungere il cognome materno. Tale riluttanza ad attribuire i due cognomi proverrebbe, a sorpresa, dalle «stesse madri, posto che spesso è il padre a domandare alla moglie se vuole attribuire al bambino anche il suo cognome»: F. Callà, *Il "nuovo" diritto al nome nelle relazioni familiari* (tesi di laurea magistrale, Univ. Torino, a.a. 2017/18), 170.

ammonire gli ufficiali di stato civile del dovere, di lì innanzi, di dare corso alle richieste dei cittadini di attribuire ai figli neonati o adottati «il doppio cognome, paterno e materno» insieme (ma col secondo aggiunto al primo)[16]. Purché, però, i genitori siano «di comune accordo»: quasi che all'unirsi delle volontà corrisponda l'unione dei cognomi, quale "ecumenica" via all'eguaglianza.

2. Occorre nondimeno rilevare che tra i retaggi della tradizione e un futuro carico di attese si stendono gli strati ormai spessi di disegni di legge depositati in più legislature. Segno tangibile che nessuna soluzione a portata di mano – *incluso il doppio cognome* – è senza spine; e segno altresì del fatto che sul cognome premono spinte contrastanti che non si fermano a un'esigenza di simmetria nella sua architettura. Se così fosse, probabilmente la riforma dei cognomi si sarebbe attuata fin dal 1975, nel quadro della generale riforma del diritto di famiglia, ispirata alla piena attuazione dell'eguaglianza formale nelle relazioni domestiche; ma in quella sede il tema del "cognome di famiglia"[17] appena evocato fu accantonato; e non solo – come fu predetto[18] – per difetto di «fantasia».

Mancò allora, più della fantasia o della voglia di eguaglianza, una chiara percezione della forza dell'*identità personale*, quale diritto alla proiezione di sé nei rapporti sociali: diritto che aveva appena iniziato ad essere sbozzato in sede giurisprudenziale[19] negli anni in cui la riforma del diritto di famiglia aveva ormai preso una fisionomia precisa in parlamento. Saranno i decenni successivi (a partire dal caso Veronesi degli anni '80)[20] a valorizzare appieno l'identità personale; la quale, con l'eguaglianza (e forse *più* dell'eguaglianza), è il caposaldo

---

[16] Cfr. la circolare Min. Interni n. 7/2017, la quale, a p. 3 *sub* n. 1, ha chiarito quanto segue: «Considerato che la pronuncia ha riguardo alla trasmissione "anche" del cognome materno, deve ritenersi che le relative novità ordinamentali riguardino la posposizione di questo al cognome paterno, e non anche l'anteposizione». Ne deriva un «ordine gerarchico» tra i cognomi che – come è stato stigmatizzato dall'attuale Ministro per la Pubblica Amministrazione, Giulia Bongiorno, dalle colonne di una rubrica («Doppia difesa», del 5 ottobre 2017) – parrebbe ribadire «la subalternità [del cognome materno] rispetto a quello del padre» proprio nel momento in cui tale subalternità è sul punto di cadere. La stessa circolare ha chiarito che l'accordo per attribuire i due cognomi non va puntualmente provato dinanzi all'ufficiale di stato civile, ma può ritenersi implicito nella richiesta avanzata dal singolo genitore (si pensi al caso frequente in cui la dichiarazione di nascita sia resa dal solo padre, mentre la madre è ancora in ospedale).

[17] Un cenno alla questione del «cognome della famiglia» si trova, ad es., nell'intervento del sen. Agrimi, relatore di maggioranza, nei resoconti stenografici del Senato, seduta antimeridiana del 6 febbraio 1975, 18528. Sul tema del cognome – come già ricordato in nota 1 – la disposizione scaturita dalla riforma si limitò a statuire che la moglie *aggiunge* il cognome maritale, sulla scia dei d.d.l. Iotti e Fortuna. In base al d.d.l. Reale, invece, la moglie avrebbe dovuto *premettere* al proprio il cognome del marito. Si ricordi che secondo il testo dell'art. 144 c.c. *ante* riforma il marito era il marito-capo della famiglia e la moglie era tenuta ad *assumerne il cognome.*

[18] Da R. Sacco, *Considerazioni generali – Per un concetto più vasto di rapporto familiare*, in *La riforma del diritto di famiglia: atti del II Convegno di Venezia*, nei «Quaderni Riv. dir. civ.», Padova, 1972, 211. Il *deficit* di fantasia – secondo l'A. – atteneva ai possibili impieghi dell'autonomia privata in ambito familiare, tra cui, per l'appunto, i «patti sul cognome dei coniugi e dei figli».

[19] Si pensi al celebre caso del manifesto anti-divorzio: Pret. Roma 6 maggio 1974, in «Giur. it.», 1975, I, 2, 514.

[20] Cass. 22 giugno 1985, n. 3769, in «Lex Aquilia», Bologna, 2005, alleg. al n. 3.

assiologico che regge tutti i d.d.l. presentati per ridisegnare il cognome, comunque intonati a cogliervi un tassello fondante della complessiva dimensione identitaria dell'individuo[21]. Ma *di quale* individuo, esattamente?[22]

Il punto, in effetti, è che dentro e fuori questi progetti di legge il discorso fluttua leggero senza chiarire davvero se l'identità di cui si parla sia del genitore, della prole o di entrambi. Certo: la dimensione meta-anagrafica del cognome è destinata a coinvolgere i figli, in quanto il nome che avranno sarà parte dell'identità che formeranno; ed è l'aspetto colto dalla Corte costituzionale nel rilevare che «l'inderogabile prevalenza del cognome paterno sacrifica il diritto *all'identità del minore*»[23]. Ma intanto – finché questi è troppo piccolo per autopercepirsi nel nome – ci sono i genitori; e c'è in essi il naturale desiderio di vedersi riflessi nei figli, di riconoscersi in un tratto del viso come nel cognome che portano, segno visibile di appartenenza e di identità genitoriale[24].

Nel convergere nel cognome di tutte le spinte identitarie di tutte le parti coinvolte, sono dunque quelle *dei genitori* a venire *prime* in senso logico e cronologico; ed è la *loro* eguaglianza che reclama tutela. E questo spiega perché la riforma dei cognomi non abbia, alla fine, preso posto là dove si pensava che ne avrebbe trovato uno acconcio[25], e cioè nella recente disciplina sullo *status*

---

[21] Come si legge in un passaggio che torna in almeno tre d.d.l. della XVII legislatura (nn. 2517 e 360 della Camera, nonché n. 1226 del Senato) il cognome «non è solo un dato anagrafico, [...], ma rappresenta un sostanziale elemento identificativo dell'individuo e una base di riferimento per la tutela dei fondamentali diritti della persona». Sul procedimento di rettifica del cognome quale «delicato equilibrio tra l'esigenza pubblicistica dell'attribuzione dello *status* e il diritto all'identità personale, di più recente emersione» v. già, con consapevole puntualità, la circolare n. 14/2012 cit., p. 4. Sul nome come espressione dell'identità del soggetto nella generalità degli ordinamenti europei v. Rossolillo, *La legge applicabile al nome* cit., 91 s.

[22] Come giustamente rileva la dottrina, l'attribuzione del cognome «coinvolge le identità familiari e personali *di tutti i membri* del gruppo»: La Torre, *Il nome: contrassegno dell'identità personale* cit., 460 (il corsivo è una mia aggiunta).

[23] Si tratta per l'esattezza del diritto – ha scritto la Corte – «di essere identificato, sin dalla nascita, anche con il cognome materno». Sulla «vigorosa» valorizzazione dell'identità del minore nella sentenza Corte cost. n. 286/2016 v. Favilli, *Il cognome* cit., 827.

[24] La saldatura tra cognome e identità personale è un dato che appartiene ormai alla cultura giuridica dei diversi ordinamenti. Si prenda, ad esempio, il preambolo V della recente legge spagnola di riforma del *Registro Civil* (*ley* n. 20/2011, entrata in vigore in forma completa lo scorso 30 giugno 2018): vi si legge che «*El nombre y apellidos se configura como un elemento de identidad del nacido derivado del derecho de la personalidad*». Al contempo, nei siti di informazioni giuridiche come in quelli che reclamizzano servizi legali si dà quasi per ovvio – e in fondo lo è davvero – che il sistema dei due cognomi serva, sì, a ridurre le omonimie (data l'alta incidenza di taluni cognomi classicamente ispanici); ma serva anche a permettere «*que tanto el padre como la madre quede reflejada en la identidad del hijo*» (www.tuabogadodefensor.com).

[25] Cfr. Casaburi, *La Corte costituzionale apre al cognome materno* cit., il quale rileva appunto che l'occasione per novellare la disciplina dei cognomi «si è manifestata ed è stata persa, per ragioni mai chiarite, con la riforma della filiazione del 2012-2013». Di omissione «incoerente» parla Trimarchi, *Diritto all'identità e cognome* cit., 42. Di «occasione perduta» Stefanelli, *Illegittimità* cit., 224. *Idem*, ancora, M. Trimarchi, *Il cognome dei figli: un'occasione perduta dalla riforma*, in «Fam. e dir.», 2013, 243 ss. Sul punto v. anche G. Ferrando, *La legge sulla filiazione. Profili sostanziali*, in «Jus civile», 2013, 135 s. Rileva La Torre, *Il nome* cit., 459, in nota 89, come sulla scelta di stralciare il tema del cognome dalla riforma sulla filiazione abbiano probabilmente pesato le incertezze sul

unico dei figli: forse troppo protesa sulla prole per occuparsi di un tema così radicato ancora nelle prerogative degli adulti.

È però certo un fatto: che in questo intrico di identità (al plurale) e di istanze egualitarie smaniose di esprimersi, cresce la tentazione di cercare un'uscita fuori da schemi legali rigidi, confidando in un più largo ricorso all'autonomia privata: sia nella genesi del cognome rimessa all'accordo dei genitori; sia nel possibile mutamento del cognome stesso da parte del figlio cresciuto; sia, infine, nella necessaria rinegoziazione del cognome quando quel medesimo figlio formerà una famiglia e metterà al mondo dei figli a cui dovrà trasmettere a sua volta un cognome scelto d'intesa con l'altro genitore. Di queste diverse declinazioni dell'autonomia i tanti d.d.l. presentati in parlamento offrono un eclettico campionario di esempi[26], a volte tratti, un po' alla rinfusa, da altri ordinamenti assunti a fonte d'ispirazione. Ma di ciò si dirà meglio più avanti.

Fin d'ora si deve invece rilevare che l'*autonomia privata,* una volta messa a servizio dell'*identità*, può imprimere un'accelerazione fortissima ad un processo che è già in corso da tempo: almeno da quando l'art. 95 co. 3, d.p.r. n. 396/2000 – facendo suoi i dettami della Consulta[27] – è venuto a sancire, nelle procedure di modifica degli atti di stato civile, «il diritto [dell'interessato] al mantenimento del cognome originariamente attribuitogli se questo costituisce ormai autonomo segno della sua identità personale». Col che – ha colto al volo la dottrina – le antiche gerarchie hanno iniziato a saltare e il cognome, anziché segno esclusivo di appartenenza familiare, s'è fatto «anzitutto il segno distintivo di un individuo»[28].

Lì, nondimeno, l'identità personale serviva solo a ingessare il cognome originario; sicché lo strappo con il passato poteva risultare poco vistoso. Ed anzi, a guardare le cose da una certa prospettiva, poteva perfino trarsi l'impressione di una riconferma dell'ostinata staticità del cognome, indeformabilmente fissato – salvo casi eccezionali – una volta per sempre; e per sempre destinato a trasmettersi come fissato.

Oggi, viceversa, è proprio quest'indeformabilità che va cedendo, soprattutto nel passaggio da una generazione all'altra. Tra la valorizzazione dell'identità per mezzo dell'autonomia, e dell'autonomia quale mezzo di eguaglianza, il cognome sembra infatti destinato a farsi più instabile oltre che più centrato sull'individuo,

---

modello da seguire (un cognome? due? in quale ordine? con quali regole di trasmissione?) e i timori governativi per le ricadute economiche legate alla modifica dei registri di stato civile.

[26] Sulle innumerevoli e talvolta «bizzarre» soluzioni avanzate nelle proposte di legge depositate in parlamento, comunque orientate, in larghissima prevalenza, verso l'introduzione del doppio cognome: Honorati, *Il diritto al nome* cit., 6.

[27] Si vedano ad es. le sentenze Corte cost. 3 febbraio 1994, n. 13, in «Fam. e dir.», 1994, 135 e Corte cost. 23 luglio 1996, n. 297, ivi, 1996, 412, con commento di V. Carbone, *La conservazione del vecchio cognome come diritto all'identità personale*, oltre alla successiva Corte cost. 11 maggio 2001, n. 120, ivi, 2001, 253 con commento di G. Cassano, *Adozione, nome e identità personale: un nuovo punto fermo della Consulta.* Su queste pronunce: L. Lenti, voce *Nome e cognome*, in «Dig. disc. priv., sez. civ. », aggiornam., Torino, 2003, 929. Su tale sentenze v. altresì Favilli, *Il cognome* cit., 827.

[28] Così Lenti, voce *Nome e cognome*, aggiornam., cit., 928. Anche alla luce di ciò, l'A. rilevava essersi «alquanto indebolito» il principio dell'immodificabilità del cognome.

tanto quanto, dalla notte dei tempi fino all'altro ieri, è sempre apparso rigido e superindividuale.

Se ciò è vero, negli scenari che si prospettano non è solo il cognome *paterno* ad essere in declino: lo è, in qualche misura, l'idea stessa di cognome quale elemento concatenato e distinto dal nome proprio con tutti i caratteri che oggi vengono in apparenza rifondati. Ma quando ha preso forma quell'idea? Ed è proprio tutto inedito ciò che oggi sta accadendo ai cognomi?

3. Rispetto al primo quesito va subito schivato l'errore che può nascere se, prendendo troppo alla lettera l'asserto per cui il cognome paterno «è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico»[29], si facesse un tutt'uno tra vecchia famiglia autoritaria, patronimia nel cognome e *paterfamilias* dei latini; quasi che nulla separi un Mario Rossi d'oggi e un Libone Druso Scribonio di allora[30].

All'opposto, il salto è abissale e il confronto precipitoso; e non solo per l'impossibilità di condensare in un "tipo" i tanti modelli in cui si atteggiò l'onomastica romana[31]. La discontinuità sta nel fatto che nella tarda età imperiale si era diffusa la prassi del *nomen unicum*[32]; e tale tendenza si rafforzò per influsso dei popoli barbarici[33] accompagnando il crepuscolo della latinità e i primi secoli del medioevo. Secoli senza cognome – si era a quei tempi Agilulfo e basta – che tali rimasero fino al *revirement* che si registra intorno al Mille, quando i cognomi rinascono[34].

---

[29] Così si legge in Corte cost. n. 6/2006: affermazione descrittivamente corretta, ma dalla quale non si può ricavare, per proprietà transitiva, che sia "romano" anche l'attuale sistema di trasmissione dei cognomi, a pena di imputare all'onomastica latina colpe non sue.

[30] Riporta Tacito che costui fu vittima dei delatori di Tiberio; e alla morte, per cancellarne per sempre la memoria, si chiese che mai più nessuno portasse «*cognomentum Drusi*»: *Annales*, II, c. XXXII, a cura di L. Storoni Mazzolani, Roma, 1995, I, 114.

[31] Il classico modello a tre nomi rifletteva i raggruppamenti familiari in clan gentilizi: servono notevoli forzature per decodificarlo nel sistema nostro binario di nome e cognome. In tutti i casi nei secoli della storia romana il sistema dei nomi non è rimasto sempre uguale (si pensi a Romolo, nome unico; Anco Marzio, nome doppio; Marco Tullio Cicerone, nome a tre elementi; Gneo Cornelio Lentulo Marcellino a quattro; Publio Cornelio Scipione Nasica Serapione a cinque; Marco Aurelio Severo Antonino Augusto Caracalla a sei …). Il caso limite è segnalato da R. Bizzocchi, *I cognomi degli italiani. Una storia lunga 1000 anni*, Roma-Bari, 2014, 9 di un console identificato in un'iscrizione a Tivoli con 38 elementi onomastici. Si consideri infine che le figlie avevano per nome il nome della *gens* (Tullia, figlia di Marco *Tullio* Cicerone, era della *gens* Tullia), sì che il sistema tri-nominale classico riguardava essenzialmente i maschi.

[32] Cfr. Bizzocchi, *I cognomi* cit., 10. L'A. sottolinea l'impatto dirompente della costituzione di Caracalla che estese la cittadinanza romana a tutti gli uomini liberi dell'impero. Tutti i nuovi *cives* presero il nome della *gens* dell'imperatore (la *gens Aurelia*) e quindi aggiunsero al nome *Aurelius*: alla sua generalizzata diffusione corrispose una drastica perdita di capacità identificativa.

[33] Alla tradizione germanica non era però estranea la prassi di creare volute assonanze nella radice dei nomi, così da rendere riconoscibili i rapporti di parentela: v. E. Spagnesi, voce *Nome (storia)*, in «Enc. dir.» XXVIII, Milano, 1978, 292.

[34] Sulla "rivoluzione" o "rinascita" del Mille cfr. Bizzocchi, *I cognomi* cit., 20 ss., Spagnesi, voce *Nome* cit., 293 s., La Torre, *Il nome* cit., 455, G. Alpa e G. Resta, *Le persone e la famiglia*, 1, *Le persone fisiche e i diritti della personalità*, in *Tratt. dir. civ.*, diretto da R. Sacco, Torino, 2006, 96. Sul «passaggio dal *nome unicum* tipico dell'alto Medioevo alla struttura onomastica a due o più

Rinascono sulla scia della generale ripresa demografica, culturale, mercantile che accompagna il passaggio all'XI secolo e per bilanciare la contrazione dei nomi alto-medioevali, la cui curiosa varietà era andata scemando in favore di una più ristretta *élite* di agionimi. Rinascono numerosi e come allora ancora oggi fanno "indovinare" la radice a cui alludevano: un mestiere (Pintor), una qualità (Ricci), un toponimo (Messineo), un soprannome di altro tipo (Bellavite); qualche raro matronimico (D'Anna) e frequenti patronimici (De Filippis, De Ruggiero, D'Antonio).

Ovviamente ci fu una fase iniziale in cui tutti i cognomi furono un'estensione piuttosto avventizia del nome: dei *proto-cognomi* più simili a un *nickname*[35] che ad un nome di famiglia. E dovettero occorrere molti decenni e molte generazioni perché da un Bernardo che ha per figlio un Pietro, e da un Pietro *filius Bernardi*, nascano nipoti dalla cerchia *filiorum Petri Bernardi* e infine dei pronipoti e posteri che si passeranno l'un l'altro invariato il cognome *Bernardi*[36] «in una catena genealogica ininterrotta»[37].

Fra i fattori di tale assestamento va qui menzionata la capillare burocrazia dei sacramenti imbastita dal Concilio di Trento[38] e perfezionata dalle disposizioni successive impartite per la tenuta dei libri parrocchiali: battesimi, cresime, matrimoni, morti e stato delle anime[39], ciascuno col suo formulario[40] a uso del

componenti» v. A. Rossebastiano, *Formule introduttive del nome aggiunto nell'onomastica del Piemonte*, in «A Torino: Atti del XII Convegno internazionale di Onomastica & Letteratura (e altra onomastica) e delle giornate di studio di Onomastica», a cura di C. Colli Tibaldi e D. Cacia, Alessandria, 2008, 9.

[35] *Nickname*, *username*, *domain name* e altri «mezzi atipici di identificazione della persona» ripropongono, nella modernità, la presenza di elementi onomastici meno definiti ma ugualmente rilevanti per l'identità del soggetto: per tali spunti v. La Torre, *Il cognome* cit., 446.

[36] È l'esempio che fa Spagnesi, voce *Nome* cit., 294.

[37] Così Bizzocchi, *I cognomi* cit., 88.

[38] Fin dall'inizio del '500 vi è un orientamento pastorale favorevole alla tenuta dei registri delle nascite a causa dell'aumento della popolazione; il Concilio sistematizza questa prassi prevedendo più registri distinti in base al sacramento: D. Balboni, *I libri parrocchiali dopo il Concilio di Trento*, in «Archiva Ecclesiae», n. 9, an. XVIII-XXI, Città del Vaticano, 1978, 234 s. Per i battesimi, i parroci di norma annotano il nome del nato e le generalità del padre. Quanto alla madre si registra un elevato livello di disomogeneità; ma il caso più frequente è quello in cui la moglie è indicata solo col prenome (e questa omissione è evidentemente decisiva ai fini della *non* trasmissione del cognome materno). Sul peso del concilio di Trento e dei registri parrocchiali nella storia dei cognomi v. Bizzocchi, *I cognomi* cit., 108 s.; v. inoltre La Torre, *Il nome* cit., 455. Sulla nascita di questa forma di registrazione: G.S. Pene Vidari, *Storia del diritto. Età medievale e moderna*, Torino, 2014, 198.

[39] Nel libro delle anime si censiva ogni famiglia partitamente (*familia quaeque distincte in libro notetur* si legge nei formulari del rituale di Paolo V); di riflesso, si tende a dare a tutto il nucleo il cognome del capo-famiglia, che dilaga.

[40] V. la formula per la tenuta del libro dei battesimi nel rituale romano di Paolo V del 1617. Vi è una grande N (l'ho indicata in neretto) che sta genericamente per "Nome" (del neonato, del parroco, del santo a cui è dedicata la chiesa; nome del padrino, della madrina e dei genitori). «*Forma describendi baptizatos in primo libro: Anno Domini _____ die____mensis____ Ego* ***N.*** *Parochus huius ecclesiae S.* ***N.*** *Civitatis, vel loci* ***N.****, baptizavi infantem die ____ natum, vel natam ex* ***N.*** *&* ***N.****, coniugibus huius, vel Parochia S.* ***N.*** *& ex tali patria & familia, cui impositum est nomen* ***N.*** *Patrini fuerunt* ***N.*** *filius* ***N.*** *ex Parochia, seu loco* ***N.*** *&* ***N.*** *coniux* ***N.*** *filia* ***N.*** *ex Parochia, seu loco* ***N.***».

clero chiamato a tessere le "parentele" e quindi le ragnatele degli impedimenti canonici[41].

L'esigenza di precisione impone di non fermarsi ai prenomi dei fedeli. I registri si riempiono così di "cognomi" e nel farlo – arrabattandosi tra latino, dialetto e volgare – aggiungono qua e là soluzioni particolari, che possono offrire spunti di riflessione utili anche nella prospettiva dei cognomi futuri. Come si evince – per fare un esempio: una goccia nel mare – dai registri di un paese del Roero, in Piemonte: registri pressoché integri dalla metà del '500 ai giorni nostri, il cui spoglio è stato da poco ultimato grazie al certosino lavoro di un'*équipe* di volontari[42].

Osservando i libri più antichi – tanto per cominciare – si nota una singolare fioritura di doppi cognomi[43] innestati a partire da quelli più comuni. Per quello più diffuso al tempo, e molto diffuso tutt'oggi, Alasia o Allasia (con circa 300 nati tra il 1548 e il 1599), si contano una ventina di varianti doppie[44]. Lo stesso avviene per altri cognomi, allo scopo di evitare un'epidemia di omonimi indotta dal continuo attingere ai santi più popolari per scegliere il nome dei battezzati[45].

Rispetto a questi casi – ed è il secondo aspetto da notare – l'incrocio dei registri sembra svelare un ordito anche femminile nella trama dei doppi cognomi in casi molto limitati ma molto interessanti ai nostri fini. Come quello di Cristoforo Vignolio e Camilla, che nel 1593 portano a battesimo il loro figlio: poiché il curato annota le generalità complete del padre e solo il prenome della madre, il "cognome" dato fu per forza Vignolio, il paterno[46]. Al neonato, però, è imposto un nome – *Antoninus Oliverius* – il cui secondo elemento è assai sospetto, e più che un doppio nome battesimale parrebbe un secondo elemento

---

[41] Cfr. gli esatti rilievi, sul punto, di La Torre, *Il nome* cit., 455: i dati raccolti dai registri parrocchiali diventeranno poi la base dei registri dello stato civile italiano. Così pure Alpa e Resta, *Le persone e la famiglia* cit., 96.

[42] Si tratta del Comune di Sommariva Bosco (Cn). I risultati del lavoro dei volontari di *Ripa Nemoris* sono stati di recente illustrati nella rivista dell'Associazione (n. 14/2017). Ringrazio il coordinatore dei lavori, Giacomino Strumia, per avermi messo a disposizione in anteprima i risultati dello spoglio e l'archivio digitalizzato dei volumi.

[43] O comunque di strutture a tre elementi forse inclusive di soprannomi familiari.

[44] Segnatamente: Alasia Bodrio (7 ricorrenze), Alasia Tornero (6), Alasia Gay (6), Alasia Grua (4), Alasia Barbero (3), Alasia Cruda (3), Alasia Rato (2), Alasia Toneri (2), Alasia Bodro (1), Alasia Carano (1), Alasia Cheloto (1), Alasia Gai (1), Alasia Gribaldo (1), Alasia Gribaudo (1), Alasia Gruo (1), Alasia Rudello (1), Alasia Rudelo (1), Alasia Troncho (1), Alasia Toneni (1), Alasia Tunero (1).

[45] Il ricorso a catene onomastiche a tre membri emerge già, in precedenza, dalle liste dei capifamiglia nei giuramenti feudali: sul punto cfr. l'attenta analisi di D. Cacia, *A Sommariva del Bosco sul finire del Quattrocento: suggestioni antroponimiche*, in *Gli Statuti medievali di Sommariva del Bosco*, a cura di E. Angeleri e E. Forzinetti, Cuneo, 2018, 71 ss.

[46] Ritrascrizione dell'atto di battesimo di Antonio alla pagina del 23 aprile 1593: *«ego ut supra baptizavi Antoninus Oliverius filuis d. Christofori Vignolii et Camilla[e], levantes fuerunt R.dus p. fr. Hieronimus de Bazani et Bernardina de Dentis. Die 23 aprillis».*

cognominale; e tale infatti si svela dal lato della madre Camilla, che in altri registri e in altre annotazioni[47] risulta figlia di un tale con quel cognome[48].

È infine degno di nota – ed è forse il dato più saliente che lascia la polvere dei registri – il fatto che nessuno di quei poli-cognomi sia sopravvissuto fino a noi; ed anzi la più parte, come si combinò, così si scombinò nel giro di una o di poche generazioni.

Tanta fragilità ripropone all'istante la cesura tra un cognome "vero" e un'aggiunta decidua, destinata a cadere dopo una breve stagione. E induce – più in generale – a riflettere su un dato che non è di ieri o di oggi ma è strutturale: e cioè che tutti i sistemi binari tendono prima o poi a spingere il secondo cognome su un … binario morto nella trasmissione intergenerazionale. Di qui – per riprendere il filo col presente – la necessità di non scambiare i pregi del doppio cognome per virtù taumaturgiche; di non illudersi che le abitudini cambino con la velocità delle leggi; e quindi di non trascurare il carattere tanto più cruciale che avrebbe, da noi, il criterio per scegliere il *primo* cognome. Anche perché, come a suo modo mostra l'insuccesso applicativo dell'art. 143-*bis* c.c., un cognome *solo aggiunto* rischia di atrofizzarsi presto per non-uso[49], tanto più quando si tratta di un'appendice "debole", che non retroagisce sul codice fiscale[50] o sulla scheda anagrafica individuale[51].

Al fondo di tutto resta l'ultimo lascito della lunga storia tratteggiata in questo paragrafo, su cui il raddoppio delle catene cognominali potrebbe avere per paradosso un effetto depressivo se affidato a regole poco oculate. Tale eredità è

---

[47] Tale paternità è ad esempio menzionata nell'atto, in volgare, del 1 giugno 1589 in cui Camilla, quindicenne, fa da madrina alla figlia di tale Nicolino Racca.

[48] Un altro caso molto interessante – ma non escludo che un'indagine a tappeto ne farebbe emergere altri ancora – è quello del medico Rodolfo Ramello Torti, che nasce soltanto *de Ramelis* nella prima metà del '600 e si fregerà da adulto, trasmettendolo ai figli, del secondo cognome Torti (altre volte scritto Torto) tratto forse dal lato materno (Torta, pare, era la madre, declinata al femminile in *-a*, come si usava allora).

[49] A tale riguardo è significativo quanto statuito da Cass. 14 ottobre 1991, n. 10774, in «Foro it.», 1993, I, 219: nella nota di trascrizione nei registri immobiliari va indicato il cognome da nubile, in quanto «la trascrizione con l'indicazione del solo cognome da coniugata determina incertezza». Come a dire: il cognome *vero* è quello originario, e basta. V. per tutti L. Lenti, voce *Nome e cognome*, in «Dig. disc. priv., sez. civ.» XII, Torino, 1995, 6 (estratto).

[50] In base alle regole tecniche seguite dall'Agenzia delle entrate («www.agenziaentrate.gov.it») per la formazione del C.F. «si prende in considerazione soltanto il cognome da nubile». In nessun caso, quindi, il cognome maritale entra nella prima terna di lettere del codice, neppure laddove il cognome da nubile contenga meno di tre consonanti.

[51] Tale è la debolezza che affligge il cognome comune dei civil-uniti in seguito al d. lgs. n. 5/2017, il quale ha precisato che il nome scelto, valendo per la sola durata dell'unione, non determina una modifica delle schede anagrafiche. La previsione (che ha avuto l'avallo, come già ricordato, di Corte cost. n. 212/2018) è stata criticata dalla dottrina, che vi ha visto un grave depotenziamento della novità introdotta dal co. 10 della l. Cirinnà: cfr. G. Perlingieri, *Interferenze tra unione civile e matrimonio. Pluralismo familiare e unitarietà dei valori normativi*, in «Rass. dir. civ.», 2018, 119 s. e M. Gattuso, *Furto di identità: che fine ha fatto il cognome dell'unione civile*, in «www.articolo29.it». Alla luce del decreto attuativo, il cognome dell'unione civile, come il cognome maritale, si direbbe perciò una mera aggiunta "ai fini dell'uso": simile alla possibilità di aggiungere il cognome materno «*à titre d'usage*» che fu accordata negli anni '80 in Francia (cfr. *infra* § 4).

la *grande ricchezza dei cognomi italiani* (ben oltre 300 mila)[52]. Una ricchezza figlia «della complessità e varietà delle nostre storie politico-culturali e dialettali»[53], e che può considerarsi come un elemento del patrimonio immateriale[54] del nostro Paese allo stesso modo in cui ogni cognome è, per chi lo porta, parte del suo patrimonio identitario. Si tornerà sul punto in chiusura, nel vagliare le proposte fin qui discusse in parlamento; ma poiché queste hanno spigolato idee oltreconfine (come certo seguiteranno a fare i d.d.l. futuri), è bene fissare prima le grandi linee dei modelli europei con cui ci misuriamo.

4. Tra i modelli stranieri[55] che si affacciano dai *dossier*[56] e dai d.d.l. già discussi nelle scorse legislature quattro non mancano mai e sono il modello inglese (evocato, più che altro, come un'ipotesi-limite, per il credito smisurato che dà in potenza alla libertà dei genitori), il francese e lo spagnolo (sui quali si sono trovati a convergere le simpatie sempre più vive per la scelta del doppio cognome, necessario o eventuale) e infine il tedesco. Il quale – rimasto un po' in sordina nei progetti di riforma dei cognomi – è diventato la fonte d'ispirazione dell'unica legge già approvata, quella sulle unioni civili; la quale, nel prefigurare

---

[52] Bizzocchi, *I cognomi* cit., 29. La grande varietà dei cognomi italiani non implica ovviamente alcun giudizio di valore rispetto agli altri sistemi. È semplicemente un fatto osservabile; allo stesso modo in cui si può osservare come le condizioni storico-culturali abbiano favorito – altrove – un'alta concentrazione di cognomi verso poche forme dominanti. Basti pensare ai patronimici in *–son* (figlio di) della tradizione svedese, col conseguente primato dei cognomi tratti dai nomi più comuni (Johan e quindi Johansson su tutti: cfr. la classifica in «www.cognomix.it»). Oppure si pensi all'alta concentrazione di alcuni cognomi asiatici (quali Hu, Chen, che con corrispondente frequenza si trovano dunque tra i più diffusi nelle città meta di immigrazione). Cfr. ancora Bizzocchi, *I cognomi*, 224. Ad esempio, in base ad un censimento di qualche anno fa, il cognome Hu risultava il 10° più diffuso nel capoluogo piemontese (cfr. «www.mole24.it»).

[53] Bizzocchi, *I cognomi* cit., 29.

[54] Per prendere a prestito la formula coniata dalla convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale del 2003, ratificata dall'Italia nel 2007. In forza di tale Convenzione, il patrimonio immateriale si caratterizza – tra l'altro – per il fatto di essere trasmissibile di generazione in generazione, per essere in stretta dipendenza con l'ambiente e la storia, per il fatto di permettere ai gruppi e ai singoli di elaborare dinamicamente il senso di appartenenza sociale e culturale. I cognomi non appaiono lontani da questa nozione ideale.

[55] Per una panoramica dei principali sistemi stranieri: G. Autorino Stanzione, *Attribuzione e trasmissione del cognome. Profili comparatistici*, in «www.comparazionedirittocivile.it», 1 s.; Bassu, *Nel nome della madre. Il diritto alla trasmissione del cognome materno come espressione del principio di uguaglianza. Un'analisi comparata* cit., 545 s.; G. Passarelli, *Cognome materno alla valutazione delle Sezioni Unite: prospettive di riforma verso un adeguamento ai principi U.E.*, in «www.personaedanno.it.»; Bugetti, *L'attribuzione del cognome tra normativa interna e principi comunitari* cit., 442 s.; Stefanelli, *Illegittimità dell'obbligo del cognome paterno e prospettive di riforma* cit., 226 che parla di «isolamento» dell'Italia rispetto agli ordinamenti affini. V. altresì R. Peleggi, *Il cognome dei figli, esperienze statali a confronto*, in *Il diritto al cognome materno: profili di diritto civile italiano, di diritto internazionale, dell'Unione europea, comparato ed internazionale privato*, a cura di A. Fabbricotti, Napoli, 2017, 115 s.

[56] Cfr. le note informative n. 10/2009 e n. 12/2014, entrambe intitolate *L'attribuzione del cognome ai figli nei principali paesi europei* e predisposte dal Servizio biblioteca della Camera per la XVI^ e, rispettivamente, XVII^ legislatura. Ampi stralci di tali note informative hanno arricchito le relazioni illustrative di molti d.d.l.

il cognome nella famiglia omosessuale (art. 1, co. 10, l. n. 76/2016)[57] ha guardato appunto al modello del *Familienname*, forse per la ragione che lì si disciplina anzitutto la scelta del cognome familiare (e solo di sponda quello della prole); e quindi dev'essere parso il più acconcio per una coppia dal cui orizzonte il legislatore della "Cirinnà" sentiva estranea la filiazione[58].

Esistono dunque, per ora, più ipotesi di lavoro e più modelli a cui guardare; i quali, benché dissimili in partenza, hanno intanto manifestato una serie di linee comuni. Esse passano per la fine del tradizionale favore per il "patronimico" e soprattutto convergono sul *metodo* per recuperare all'eguaglianza la materia del cognome: *non* la decisione rimessa a un'autorità terza (dal giudice all'ufficiale di stato civile) almeno in prima battuta; *non* la fortuna, il sorteggio o simili; e *neppure* l'imposizione di un criterio di «cognomizzazione» imperativo ed automatico alla nascita. Il metodo scelto oltreconfine è stato, di massima, l'*autonomia* dei privati (con l'intervento della legge solo di rincalzo, nel caso di contrasto o di omessa scelta).

Così è per il Regno Unito, dove l'autonomia nella scelta è tale da spaziare tra il cognome paterno e il materno, e può cadere perfino su un cognome diverso dall'uno e dall'altro[59]. Così è per la Francia, dove, per la regola attuale[60], spetta *tout court* ai genitori scegliere il *nom de famille*, in una terna di opzioni equipollenti: il cognome del padre o della madre o i due accostati a piacere (art. 311-21 *code civil*). Così, ancora, è per la Spagna dei due cognomi, dove l'autonomia si è fatta largo nel momento cruciale in cui se ne decide la giuntura *«de común acuerdo»* tra i genitori (con una sequenza che condizionerà i successivi passaggi; a meno che il figlio, alla maggiore età, non inverta a sua volta l'ordine prefissato: art. 109 *código civil* attuale)[61]. E così, infine, l'autonomia si è fatta largo in Germania tra interventi

---

[57] Sui rapporti tra la disciplina contenuta nel co. 10, l. n. 76/2016, e il modello del § 3 del *Lebenspartnerschaftgesetz* v. le puntuali osservazioni di F. Azzarri, voce *Unioni civili e convivenze (diritto civile)*, in «Enc. dir.», Milano, 2017, 1011. In tema v. altresì M.N. Bugetti, *Il cognome comune delle persone unite civilmente*, in «Fam. e dir.», 2016, 911 s. Non sono pochi coloro i quali hanno visto nella nuova disciplina del cognome per le unioni civili l'anticipazione di un modello estensibile al matrimonio. V. ad es. De Santis, *Il cognome* cit., 8, che parla di «disciplina anticipatrice». Vanno in questa direzione anche gli auspici di M. Trimarchi, *Unioni civili e convivenze*, in «Fam. e dir.», 2016, 864, il quale, ricordata la previsione del comma 10 cit. scrive: «Si tratta indubbiamente di una previsione significativa nella logica della piena affermazione del principio di eguaglianza, da estendere in una prospettiva di riforma della materia anche alle coppie coniugate».

[58] Altro, infine, è il «cambio del cognome» da ultimo previsto dalla l. 11 gennaio 2018 n. 4 per gli orfani di vittime di crimini domestici (previsione priva di valenza sistematica, calata com'è in una fattispecie del tutto particolare e drammatica; ma che viene ancora una volta a ribadire il valore identitario del cognome, consentendo di disfarsi di quello del genitore violento e reo).

[59] La scelta di un cognome diverso da quello dei genitori è tuttavia un'ipotesi assai rara nella prassi, come si fa rilevare nelle già citate note informative della Camera. Cfr. altresì Bassu, *Nel nome della madre* cit., 554. Sulla prevalenza del cognome paterno a dispetto della massima libertà lasciata nel Regno Unito dall'assenza di regole *ad hoc*: Bugetti, *L'attribuzione* cit., 446.

[60] In Francia l'autonomia si è affacciata per gradi dall'85, quando s'iniziò a poter aggiungere al paterno il cognome materno, ma solo *«à titre d'usage»* come si è già ricordato (*retro* nota 51) Cfr. Bassu, *Nel nome* cit., 551, Autorino Stanzione, *Attribuzione* cit., 9, De Scrilli, *Il cognome* cit., 531.

[61] Dispone infatti l'art. 109 del *código civil* spagnolo come modificato nel 1999: *«el padre y la madre de comun acuerdo podrán decidir el orden de transmisión de su respectivo primer apellido»*. Sulle grandi

della Corte costituzionale federale[62] e riforme legislative[63], appuntandosi fin dalla fase iniziale in cui si unisce la coppia e le parti hanno il potere di eleggere – tra i propri[64] – il cognome familiare, che in quanto tale si trasmetterà ai figli. Cambiano i sistemi, insomma; ma resta sempre ferma l'autonomia, che ha in sé il dono di equiparare le parti e sollevare la legge dall'impaccio di una scelta.

Ha anche un costo, tuttavia: perché l'autonomia va esercitata. E questo impone ai vari ordinamenti di darsi regole di supplenza – come si diceva – per il caso in cui difetti l'accordo tra i genitori. Qui, soprattutto, si avverte una certa sfaldatura tra i vari modelli, che non di rado sono avanzati per aggiustamenti e modifiche; e offrono un ventaglio di soluzioni piuttosto variegate, in quanto la comune necessità di supplire a un mancato esercizio di autonomia fa riemergere la discrezionalità legislativa in tutta la sua (possibile) latitudine.

Esaminate ad ampio spettro – e con tutte le semplificazioni del caso – queste regole suppletive possono dunque idealmente collocarsi su una corda, ai cui vertici stanno, anzitutto, i sistemi che suppliscono al mancato accordo con un rinvio cosciente alla tradizione: tale era il sistema tedesco fino alla sentenza del *Bundesverfassungsgericht*[65] e così lo spagnolo per il rimbalzo del *código* al vecchio regolamento del *registro civil*, con la sua atavica precedenza del cognome paterno[66]; cognome paterno che è anche la soluzione che il codice francese prevede *«en l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil»* se la filiazione è stabilita contemporaneamente rispetto all'uno e all'altro genitore (altrimenti varrà il cognome di colui verso cui la filiazione è stata stabilita per prima) (art. 311-21).

---

linee del sistema spagnolo: Bassu, *Nel nome* cit., 555 s. e Autorino Stanzione, *Attribuzione* cit., 17 s. nonché Ead., *Autonomia familiare e attribuzione del cognome* cit., 503. Come regola, ogni figlio il cui rapporto di filiazione sia costituito sia col padre che con la madre vedrà composto il proprio cognome col *primer apellido* dell'uno e dell'altra: e così il figlio di Esteban Blanco-Rojo e di Maria Verde-Amarillo non "poteva" che chiamarsi Blanco-Verde, per poi ritrasmettere a sua volta il *primer apellido* Blanco: era, in breve, la proiezione intergenerazionale del patronimico (tendenzialmente imperituro) affiancato, ogni volta, da un matronimico caduco. "Era" perché ora la scelta è passata ai genitori, come si è detto nel testo.

[62] Cfr. Autorino Stanzione, *Attribuzione* cit., 14.

[63] Sulla riforma del *Familienname*: cenni in Passarelli, *Cognome materno* cit., 14.

[64] Rileva nondimeno Autorino Stanzione, *Attribuzione* cit., 15, che, «in concreto, la scelta del cognome familiare ricade per lo più sul cognome del marito».

[65] Oggi non vige più la regola che, in assenza di accordo, dava prevalenza automatica al cognome maritale (criterio dichiarato appunto incostituzionale da una celebre sentenza del *Bundesverfassungsgericht* nel 1991: Bassu, *Nel nome* cit., 553). Ma nato che sia un figlio un cognome va scelto e nell'inerzia dei genitori – come si dirà tra breve – sarà il tribunale della famiglia a identificare quello investito del potere di determinazione in un dato termine. Sul sistema tedesco quale attualmente risulta in base al combinato disposto dei §§ 1616-1618 e 1355 *BGB* cfr. Bugetti, *Il cognome comune delle persone unite civilmente* cit., 911. Sul tema v. altresì Peleggi, *Il cognome dei figli, esperienze statali a confronto* cit., p. 128.

[66] L'art. 109 si limita a dire che se i genitori non esercitano detta opzione (circa la scelta dell'ordine di composizione del doppio cognome del figlio) *«regirà lo dispuesto en la ley»*. Ma quale *ley*? Cfr. Bassu, *Nel nome* cit., 556 (e ivi nota 37) nonché Autorino Stanzione, *Attribuzione* cit., 18: era il real decreto 14 novembre 1958 (e successive modifiche) sul regolamento del registro civile, che ancora prevedeva la precedenza del cognome paterno. V. però la nota successiva.

Seguono poi le vie mediane, che cercano di combinare auto ed eteronomia sotto l'impulso di una sollecitazione amministrativa o giudiziale. Come la nuova legge spagnola di riforma del registro civile, che in difetto di accordo, dopo un *ultimatum* di tre giorni, dà direttamente all'*Encargado del registro* il potere di imporre l'ordine dei cognomi nel superiore interesse del minore[67]. Mentre più obliquo – ma non così diverso in pratica – è il modo in cui il *BGB* prevede che il *Familiengericht*, nell'inerzia delle parti, concentri su un genitore il potere di scegliere il cognome; con l'ulteriore effetto che se l'inerzia persiste, al figlio passerà proprio il cognome di colui a cui la scelta era stata deferita e non l'ha esercitata (§ 1617)[68].

È appena il caso di notare che, in questi casi, in modo più diretto o più velato, la responsabilità di una scelta «di merito» è comunque assunta dal sistema giuridico per il *medium* dei propri ufficiali d'anagrafe e magistrati. Non così invece – almeno in apparenza – nei sistemi che si collocano all'estremo opposto della corda, e che parrebbero quasi tradire un imbarazzo verso la responsabilità di una scelta, evidenziato scegliendo un criterio il più possibile agnostico. E il più agnostico di tutti, a giudicare da questi ordinamenti, è l'alfabeto.

In questa direzione si muove anzitutto la già citata Francia, anche se in via doppiamente residuale perché è solo in ipotesi di *disaccordo* palesato all'ufficiale di stato civile (non, come già visto, in caso di mera assenza di dichiarazione congiunta) che il bambino prenderà il cognome di entrambi i genitori «*selon l'ordre alphabétique*». Ma l'alfabeto può facilmente diventare più pervasivo laddove si accrediti come il solo criterio residuale in tutti i casi di "non-accordo", si tratti di semplice omissione (per tacita acquiescenza o palese noncuranza) o di vero dissidio tra i genitori. Tale, ad esempio, è la piega presa dal modello belga[69]; e tale (poteva e) potrebbe essere la parabola italiana, come stiamo per vedere alla luce dei d.d.l. vagliati fino allo spirare dell'ultima legislatura (la XVII^).

5. Di ineguale spessore e qualità, i disegni di legge fin qui proposti in Italia offrono un catalogo nutrito d'idee importate, con qualche innesto originale e alcuni temi dominanti variamente declinati[70]. Vi si trovano soluzioni minimaliste (come il generico diritto «di assumere il cognome di entrambi i genitori»)[71] e, ovviamente, tanti interventi "tampone" dopo la pronuncia della Corte di

---

[67] Cfr. l'art. 49.2 della *ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil* (*B.O.E.* n. 175 del 22 luglio 2011). Su tale recente riforma v. Peleggi, *Il cognome* cit., 135 s.

[68] V. ad es. Bassu, *Nel nome* cit., 553.

[69] Cfr. l'art. 335 *code civil* vigente in Belgio, come modificato nel 2014, parzialmente annullato dalla Corte cost. con la sentenza n. 2/2016 e rimodulato infine dalla legge 25 dicembre 2016, *Loi modifiant les articles 335 e 335 ter du Code civil relatifs au mode de transmission du nom à l'enfant* (in «www.ejustice.just.fgov.be»).

[70] Per una valutazione ad ampio spettro dei d.d.l. fin qui presentati: Honorati, *Diritto al nome* cit., 6 s.; Trimarchi, *Diritto all'identità e cognome* cit., 41 s.; De Santis, *Il cognome* cit., 33 s.

[71] XVII^ legislatura, d.d.l. senatorio n. 1230 *Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli*, comunicato alla presidenza l'8 gennaio 2014.

Strasburgo[72]. Soluzioni inclini all'*aut aut* tra il cognome del padre «*o*»[73], «*ovvero*»[74] della madre; e soluzioni contemplanti *solo* il *doppio* cognome col paterno in testa, salvo diverso accordo, alla vecchia maniera spagnola[75] ovvero seguendo l'alfabeto alla francese[76]. Soluzioni – più rare – avvicinabili al "tipo" tedesco, col cognome scelto fin dalle nozze tra quelli dei futuri genitori (ma col potere eminente del padre in caso di disaccordo)[77]. E poi ancora soluzioni assertivamente ispirate ai modelli scandinavi[78], con la regola aurea dell'accordo e, in difetto, i due cognomi ma con priorità, nell'ordine, al materno[79]; oppure ancora l'attribuzione *solo* del materno in nome della… «prossimità neonatale»[80].

In tanta varietà, il modello francese sembra comunque quello a cui si è guardato con più assiduità, almeno nelle sue linee di fondo, imperniate, come già detto, sulla libera scelta del o dei cognomi (nell'ordine voluto), con alcuni correttivi (tra cui, *in primis* l'alfabeto). A quel modello – *ça va sans dire* – si conformavano i progetti di legge dichiaratamente filo-francesi (come il d.d.l. n.

---

[72] Si veda a titolo d'esempio la breve proposta di legge n. 2044 presentata alla Camera il 4 febbraio 2014 (2 soli articoli), la cui relazione illustrativa inizia proprio col richiamo alla decisione della Corte europea: per darvi attuazione, la proposta prevedeva di modificare l'art. 262 c.c. dando a entrambi i genitori, in caso di riconoscimento contestuale del figlio, il diritto di trasmettere il cognome «di ciascuno di essi».

[73] XVII^ legislatura, d.d.l. n. 1229, *Modifiche al codice civile in materia di cognome dei figli*, comunicato alla presidenza del Senato il 9 gennaio 2013. Anche questo d.d.l. si prefiggeva – come molti – «di dare un'immediata attuazione alla sentenza della Corte di Strasburgo, in vista di una più ampia riforma organica» dei cognomi.

[74] Cfr. il d.d.l. governativo presentato il 21 febbraio 2014 alla Camera dall'allora premier Letta e dai ministri Cancellieri, Bonino, Giovannini. Vi si prevedeva che l'accordo sarebbe stato necessario ai fini della trasmissione del cognome materno, con ciò intendendo che in difetto di accordo si sarebbe trasmesso il paterno.

[75] XVII^ legislatura, Camera, proposta di legge n. 2407, *Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli* presentata il 26 maggio 2014. Essa prevedeva che ai figli «sono attribuiti, nell'ordine, il cognome del padre e quello della madre. […] I coniugi possono stabilire un ordine diverso […]». Al sistema spagnolo attuale si rifacevano anche le proposte dirette a riconoscere al figlio, a 18 anni, il diritto di cambiare l'ordine dei cognomi ricevuti (e, più in generale, di modificarsi il cognome: v ad es. la proposta di legge C. 1943/2014, Nicchi e altri).

[76] È il caso del testo unificato a cui si era giunti in commissione, alla Camera, il 9 giugno 2009, nella XVI^ legislatura. Tale proposta prevedeva l'attribuzione ai figli legittimi di «entrambi i cognomi», alla "spagnola", nell'ordine stabilito con dichiarazione concorde resa all'ufficiale di stato civile o, in difetto, in ordine alfabetico. Si prevedeva anche la possibilità che la scelta del cognome venisse fatta non al momento della nascita, ma alla costituzione della famiglia, a similitudine dell'*Ehename* tedesco. Si trattava dunque – al pari di altri – di un testo ibrido, con contaminazioni iberico-tedesche e anticipazioni francesi (quanto al criterio alfabetico, che sarà introdotto nell'art. 311-21 del *code civil* con la l. 2013-404: cfr. in «www.legifrance.gouv.fr»).

[77] XVII^ legislatura, Senato, d.d.l. n. 1245, *Modifiche al codice civile e altre disposizioni in tema di cognome dei coniugi e dei figli*, comunicato alla presidenza il 15 gennaio 2014.

[78] Cenni in Autorino Stanzione, *Attribuzione* cit., 14, nota 35.

[79] XVII^ legislatura, Camera, proposta di legge n. 1943, *Modifiche al codice civil e altre disposizioni in materia di cognome dei coniugi e dei figli*, presentata il 10 gennaio 2014.

[80] Così si legge nella proposta di legge n. 2517, *Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli*, presentata alla Camera il 4 luglio 2014.

1383 del 2014)[81] e svariati altri depositati al Senato[82] e alla Camera[83]. Tra i quali, per quanto qui rileva, va ricordato almeno il d.d.l. n. 1628[84].

Licenziato col voto favorevole della Camera fin dal settembre 2014, esso, infatti, è il solo ad essere giunto nel '17 a un passo (e mezzo) dall'approvazione finale sullo scorcio della XVII^ legislatura[85], con un testo del seguente tenore: «1 – I genitori coniugati (86) all'atto della dichiarazione di nascita del figlio, possono attribuirgli, secondo la loro volontà, il cognome del padre o della madre ovvero quelli di entrambi nell'ordine *concordato*. 2 – In caso di mancato accordo tra i genitori, al figlio sono attribuiti i cognomi di *entrambi* i genitori in ordine *alfabetico*». Il disegno proseguiva poi con la regola – trasversale ai sistemi europei[87] – della trasmissione ai cadetti del cognome del primogenito («I figli degli stessi genitori coniugati nati successivamente, portano lo stesso cognome attribuito al

---

[81] XVII^ legislatura, Senato, d.d.l. n. 1383 del 2014 (d'iniziativa dei senatori Mangili e altri): si legge nella relazione illustrativa che, tra i vari modelli europei, «la scelta è ricaduta, per motivi di equilibrio, su quello francese, il quale nella trasmissione del cognome non prevede alcuna distinzione tra la madre o il padre».

[82] Oltre al citato d.d.l. n. 1383 francesizzante per aperta ammissione, cfr. i d.d.l. n. 1226 (Lo Giudice e altri) e n. 1227 (Buemi e altri) presentati l'8 e il 9 gennaio 2014 e per più versi simili. Prevedeva ad es. il d.d.l. n. 1227 l'inserimento di un art. 143-*bis*.1 c.c. del seguente tenore: «1 – Al momento della registrazione del figlio allo stato civile l'ufficiale dello stato civile, sentiti i genitori, attribuisce al figlio il cognome del padre, ovvero il cognome della madre, ovvero entrambi i cognomi nell'ordine determinato di comune accordo tra i genitori stessi. In caso di mancato accordo tra i genitori, l'ufficiale dello stato civile attribuisce al figlio i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico. [...]».

[83] In particolare si veda la proposta di legge n. 360, presentata alla Camera il 20 marzo 2013. In essa si prevedeva l'introduzione di un nuovo art. 143-*bis*.1 del seguente tenore: «1 – I genitori coniugati, all'atto della registrazione del figlio allo stato civile, possono attribuire, secondo la loro volontà, il cognome del padre o quello della madre ovvero quelli di entrambi nell'ordine concordato. 2 – In caso di mancato accordo tra i genitori, al figlio sono attribuiti i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico. [...]».

[84] Per una disamina del d.d.l. S. 1628 v. ad es. Favilli, *Il cognome* cit., 828 e Viggiani, Une défaillance cit., 115 s., il quale evidenzia i limiti e le imperfezioni del testo, peraltro di dubbia costituzionalità oltre che lacunoso – scrive l'A. – per non aver considerato il caso «in cui la volontà dei genitori sia sì concorde, ma nel lasciare il figlio privo di cognome».

[85] Tale d.d.l. n. 1628 è stato infatti un serio candidato all'approvazione *in articulo mortis*: unificati in sé sei disegni d'iniziativa parlamentare e governativa (nn. 360, 1943, 2044, 2123, 2407, 2517), esso era già stato approvato dalla Camera nel settembre 2014 per essere trasmesso alla 2a Commissione permanente (Giustizia) del Senato; la quale, il 13 dicembre 2017, quasi allo spegnersi della XVII^ legislatura, ne ha concluso l'esame proponendo l'assorbimento in esso di altri sei disegni di origine senatoria (nn. 1226, 1227, 1229, 1230, 1245, 1383).

[86] Regole analoghe erano immaginate per i figli nati da genitori non coniugati ma riconosciuti da entrambi simultaneamente: cfr. l'art. 2 del d.d.l. cit.

[87] Cfr. l'art. 109 penult. co. del codice spagnolo («*El orden de apellidos inscrito para el mayor de los hijos regirá in las inscripciones de nacimiento posteriores de sus hermanos del mismo vinculo*»). Analogamente l'art. 311-21 penult. co. del codice francese dispone che «*Lorsqu'il a déjà été fait application du présent article [...] à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs*». Invariabilmente, il medesimo principio di coerenza anagrafica tra fratelli e sorelle torna in quasi tutti i d.d.l. italiani. Si veda ad es. la proposta di legge C. n. 360 del 2013, art. 2, nel penult. co. di un ipotetico nuovo art. 143-*bis*.1: «I figli degli stessi genitori coniugati, registrati successivamente, portano lo stesso cognome del primo figlio registrato».

primo figlio»: co. 3). E infine, guardando all'avvenire, chiudeva avvisando il figlio della prima generazione *post* riforma, «al quale è stato attribuito il cognome di entrambi i genitori», di poterne a sua volta passare «al proprio figlio *soltanto uno* a sua scelta» (co. 4)[88], ma senza indicare il criterio da usare in caso di mancata scelta, e così implicitamente rinviando di nuovo all'alfabeto.

6. Una lacuna come quella appena additata non è banale né casuale, ma riflette un limite prospettico che affliggeva molte delle proposte di legge esaminate: pur agendo su congegni destinati a operare nel volgere incessante delle generazioni, essi guardavano essenzialmente alla prima. A malapena si soffermavano a dettare qualche spiccia previsione per la seconda, quella cioè dei figli dei figli di oggi. E nelle relazioni illustrative nessuna riflessione si spingeva a valutare gli effetti di lunghissimo termine delle scelte compiute. Animati da lodevoli fini egualitari, ed incalzati dalle sentenze di Strasburgo e della Consulta, quei d.d.l. non potevano fare di più, probabilmente: mettere una toppa sul presente e rinviare, per il resto, ad «una più ampia riforma organica del sistema dei cognomi» evocata ad ogni respiro.

Nel farlo, tutti i d.d.l. delle passate legislature lasciano però trasparire una comune, costante fiducia nell'autonomia dei privati (e nel doppio cognome), quale via maestra per esaltare l'eguaglianza dei genitori e l'identità di tutte le persone coinvolte. È un'idea – questa dell'autonomia, e, in parte, quella del doppio cognome – che, come si è visto, ricorre ormai nei principali sistemi europei e in tutti quelli a noi più vicini (latini e mediterranei), a cui naturalmente tendiamo a conformarci. Anche per questo è da ritenere che le proposte avanzate dal nostro parlamento non potessero disallinearsi granché da quell'asse. E per la stessa ragione è facile prevedere che la riforma che verrà continuerà anzitutto ad affidare *a)* all'autonomia la chiave dei cognomi, *b)* al doppio cognome il monopolio nel supplire all'autonomia e *c)* all'alfabeto il compito di sequenziare i due cognomi in difetto di ogni altra scelta, secondo una scelta di politica del diritto del tutto legittima, va da sé, ma di cui si trascurano i possibili rischi.

A volte, in effetti, si scorda che, come tutte le cose delicate, l'autonomia nasconde insidie e zone d'ombra. Zone ai confini della libertà decisionale in cui si possono annidare larvate pressioni e consensi opachi capaci di sommergere l'eguaglianza formale; le cui storture – si pensi alla necessaria trasmissione ai cadetti del primo cognome e comunque all'impossibilità di cambiare al figlio il cognome dopo che questo, con inizio della scolarizzazione e anche prima, è diventato parte della sua identità – sarebbero di fatto inemendabili e insuscettibili di quegli aggiustamenti *in itinere* che sono invece salvifici nei normali accordi sulla vita familiare (*ex* art. 144 c.c.)[89].

---

[88] Previsione «infelicissima» quanto a stesura secondo Viggiani, *op. cit.*, 116.

[89] Certo è innegabile che la regola dell'accordo sia stata uno dei massimi veicoli di livellamento dei rapporti tra coniugi e di sovvertimento delle vecchie gerarchie domestiche. Il principio dell'accordo, ospitato in quell'art. 144 c.c. che fu la sede della potestà maritale e della definizione di «marito–capo», segna, anche nella simbologia dei numeri, questo evidente trapasso. Tuttavia, non va scordato che l'autonomia non è sinonimo di eguaglianza fintantoché non si abbia ragione

La speranza – certo – è che vi sia sempre una parte capace di accantonare il proprio orgoglio e il proprio cognome a favore di quello dell'altra (o di postergarlo, con le prevedibili conseguenze in ordine alla sopravvivenza futura) per attitudine al compromesso, generosità, eventuale prestigio di un cognome, ragioni estetiche, eufoniche o simili. Ma tolti questi casi, e perfino in questi casi, la condanna a scegliere potrebbe non essere una ricchezza «ma un permanente dramma» (se stiamo al pessimismo dei filosofi)[90]. E se non è un dramma sarà comunque uno strappo alla propria identità. Così come – a ben vedere – è un'inevitabile cesura identitaria quella che si chiede (e si chiederà sempre più in un futuro popolato di doppi cognomi) a chi porti il cognome del padre e della madre insieme, ma debba per forza eliminarne uno nel comporre il cognome del figlio. Anche qui, se non si tratta del cognome di un genitore ormai lontano e inviso, sarà una scelta realisticamente "divisiva" (tra il figlio e il genitore il cui cognome verrà scartato); in tutti i casi una scelta che cancellerà nel cognome del nipote il riferimento ad uno dei nonni (in un momento in cui, per altri aspetti, il sistema giuridico valorizza sempre più questi legami).

Un conto è la generazione presente; un conto sono quelle future: si torna dunque da capo. E di nuovo si deve esortare a non confondere i piani temporali; e a considerare che il doppio cognome è un regalo per la prima, ma solo un prestito per le altre generazioni. Nel senso che la strategia di imporre entrambi i cognomi potrà rendere un buon servizio all'eguaglianza alla primissima coorte di genitori (dal cognome singolo) che se ne servirà. Dopo però, a chi già porterà un doppio cognome, s'imporrà – come detto – una scelta anche spinosa. In breve «ciò che una generazione guadagnerebbe in termini di libertà se i doppi cognomi fossero ammessi sarebbe perso dalla generazione successiva»[91].

Ciò detto, si potrebbe a buon diritto obiettare che mentre si indugia su questi inconvenienti futuri si finisce per scordare la lesione identitaria ben presente che deriva dall'automatismo del cognome paterno e dalla possibilità di aggiungere il materno solo in seconda posizione, defilato. Questo, però, è il problema, non la sua soluzione. La quale passa, a mio avviso, per la pragmatica presa d'atto che nessun sistema è davvero in grado, se non nel breve periodo, di salvaguardare tutte le spinte egual-identitarie in tutta la loro estensione; sicché, in questa prospettiva quasi rassegnata al male minore, la scelta deve cadere sul *metodo* che porta al cognome con il minor numero di esternalità negative (potenziali).

È proprio per questo, anzitutto, che è lecito il sospetto che un criterio legale equilibrato ed automatico (come regola, derogabile in casi particolari rimessi al

---

di credere che essa si attui tra soggetti equi-potenti in termini di capacità decisionale; mentre le asimmetrie, le sudditanze psicologiche, le prepotenze mascherate da decisionismo sono un'insidia che spesso si annida tra le mura di casa e che, in casi come questi, sarebbe oltremodo difficile correggere a posteriori (si pensi, *per assurdo*, ad un'azione intentata dalla madre per ottenere l'annullamento, per errore o violenza, dell'accordo a favore del cognome paterno, entro i cinque anni da che il bambino porta quel cognome… Qui sì che entrerebbe in gioco l'identità personale, ma come argomento per non modificare più il nome già dato).

[90] Segnatamente di Kierkegaard, *Aut aut.*

[91] Così il governo tedesco nelle osservazioni difensive nel caso *Grunkin-Paul* già citato (*retro* note 9-10).

prudente apprezzamento prefettizio) possa smussare sul nascere più attriti di quanto è ragionevole attendersi dal libero gioco delle volontà delle parti. Non per nostalgia del paternalismo legale[92] o per sfiducia verso l'autonomia in sé; ma perché – per tutte le ragioni esposte – essa appare qualche volta uno strumento troppo fine per il carattere *tranchant* della scelta da compiere. Col che il discorso si sposta su quale possa essere un criterio legale equilibrato da imporre per imporre i cognomi futuri; ben sapendo, peraltro, che un simile criterio potrebbe giocare – come suppletivo – un ruolo decisivo anche in un sistema votato all'autonomia dei privati.

Effettivamente, poiché anche non-scegliere è un modo per scegliere, si può ritenere che quanto più il legislatore sarà accorto nel congegnare i criteri residuali di attribuzione del cognome, tante più coppie s'indurranno ad un esercizio minimale o implicito della loro libertà di scelta e a convergere su quella soluzione per via inerziale, per disinteresse o per evitare i costi emotivi di una scelta in positivo che – si ripete – in alcuni frangenti potrebbe non essere facile. In tutti i casi, proprio per la sua naturale forza espansiva, il criterio residuale dovrebbe esprimere la vera preferenza del legislatore (il cognome "legale", per così dire); ed è quindi auspicabile che tale criterio e i suoi effetti siano stati attentamente ponderati, anche per le ricadute di lungo, lunghissimo periodo.

A dare un'ultima scorsa ai d.d.l. delle ultime legislature, si ha invece l'impressione che non si sia data la dovuta attenzione a questi aspetti. In effetti, se si escludono i d.d.l. favorevoli alla prevalenza del cognome paterno in difetto di accordo[93] o alla precedenza del materno in caso di disaccordo[94] – e dunque se si escludono le soluzioni comunque asimmetriche per un residuo attaccamento alla tradizione o per attaccarne più a fondo i gangli – un placido consenso è parso ad un certo punto coagularsi, per il suo carattere «imparziale e impersonale»[95], sul criterio alfabetico (innestato sul doppio cognome). Tale era la via già prospettata dal testo unificato del 2009[96] e rilanciata tra gli altri[97] dal più recente

---

[92] Sui profili generali e sulla differenza tra «paternalismo» e «*legal moralism*» rimando, anche per maggiori riferimenti bibliografici, a R. Caterina, *Paternalismo e antipaternalismo nel diritto privato*, in «Riv. dir. civ.», 2005, II, 771 ss.

[93] È il caso del d.d.l. governativo n. 2123 presentato alla Camera nel 2014 che prevedeva l'attribuzione del cognome materno solo «in caso di accordo», lasciando intendere che in caso di silenzio o di disaccordo si sarebbe dovuto attribuire solo il paterno.

[94] Cfr. la proposta di legge n. 1943 del 2014, che all'art. 2 prevedeva «In caso di disaccordo tra i genitori, ai figli sono attribuiti entrambi i cognomi, con priorità, nell'ordine, del cognome materno».

[95] Così nella relazione illustrativa al d.d.l. n. 1383 comunicato alla presidenza del Senato il 12 marzo 2014 (primo firmatario Mangili) *soi-disant* filo-francese. In verità – come si fa notare – «La scelta dell'ordine alfabetico, pur conforme alla parità, potrebbe in concreto sacrificare la rispondenza con il legame affettivo e di riflesso l'identità personale»: v. Favilli, *Il cognome* cit., 828, in riferimento alla Risoluzione n. 37/1978 *on Equality of spouses in civil law* del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa.

[96] Già il testo unificato proposto nel 2009 alla Camera prevedeva infatti «in mancanza di accordo» l'attribuzione del «cognome di entrambi i genitori secondo l'ordine alfabetico».

[97] Tra i progetti poi confluiti nel d.d.l. 1628, il più affine al modello francese è la proposta di legge n. 360 (Garavini e altri), il cui art. 2 prevedeva l'inserimento di un nuovo art. 143-*bis*.1 c.c.

d.d.l. n. 1628 citato; e tale è – come sappiamo – la soluzione oggi accolta dall'art. 311-21 del codice francese.

Ma più filofrancesi dei francesi stessi, i quali usano l'alfabeto in via doppiamente residuale solo nei casi di aperto dissidio tra i genitori (come si è avuto modo di ricordare: *supra* § 4), i nostri d.d.l. affidano invece all'alfabeto *tutti* indistintamente i casi di «mancato accordo»[98] o di «assenza di una dichiarazione congiunta»[99], accomunando così i disaccordi veri e propri alle implicite adesioni al sistema residuale, passando per tutti i casi intermedi, che vanno dalla pura indifferenza all'acquiescenza più o meno coatta. Data l'ampiezza del suo raggio d'azione – questo è il punto – l'alfabeto può arrivare così a produrre effetti distorsivi sul patrimonio cognominale italiano, e sulla sua singolare ricchezza, perché, incrocio dopo incrocio, il criterio tenderebbe a espellere i cognomi schiacciati verso la parte finale dell'alfabeto, polarizzandosi sempre più sulle lettere iniziali. Naturalmente sarebbe una consunzione lentissima[100] in un tempo lunghissimo, ma proprio questo dovrebbe essere lo sguardo lungo dei cognomi: non l'orizzonte di una o più legislature, ma l'infinito trascorrere delle generazioni.

Occorre quindi cercare altrove: e, se proprio si vuole conservare il doppio cognome, si deve trovare un metodo per comporlo equidistante dal cognome materno e dal paterno, ma senza le esternalità negative dell'alfabeto. Tale metodo potrebbe essere il sorteggio (se non fosse che si dovrebbero dotare tutti gli uffici di stato civile, e magari tutte le direzioni sanitarie degli ospedali in cui avvengono i parti, di bussolotti e notai per procedere alle estrazioni; il che male si attaglia a una riforma preoccupata, per stare ai d.d.l. esaminati, di non imporre alcuna spesa alle amministrazioni interessate)[101]. Il criterio potrebbe allora essere quello

---

del seguente tenore: «I genitori coniugati, all'atto della registrazione del figlio allo stato civile, possono attribuire, secondo la loro volontà, il cognome del padre o quello della madre ovvero quelli di entrambi nell'ordine concordato» (co. 1). «In caso di mancato accordo tra i genitori, al figlio sono attribuiti i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico» (co. 2). È da rilevare come la proposta n. 360 fosse la sola – tra le sei confluite nel testo unificato – a prevedere il criterio residuale alfabetico: sul quale evidentemente tutti si sono poi trovati d'accordo. Al criterio alfabetico s'ispiravano, d'altro canto, diversi d.d.l. presentati al Senato, alcuni dichiaratamente ispirati al modello francese (come il d.d.l. 1383 del 2014, Mangili e altri) e in tutti i casi inclini al doppio cognome disposto in ordine alfabetico «in caso di mancato accordo» (cfr. il d.d.l. n. 1227, Bluemi e altri, di fatto pressoché identico al d.d.l. n. 1226, Lo Giudice e altri).

[98] Cfr., ad es., il d.d.l. 1628 cit.

[99] Cfr., ad es., il d.d.l. 1383 cit.

[100] Nel volgere delle generazioni, il setaccio lascerà solo i cognomi schiacciati verso le lettere della metà iniziale dell'alfabeto, e tenderà a spingere nell'oblio quelli all'estremo opposto. Si prendano i signori Bianchi, Rossi, Verdi, Gialli e s'immaginino alcune combinazioni: alla fine rimarrà sempre Bianchi in testa. È ben vero che la grandissima varietà dei cognomi esistenti è tale da scongiurare il pericolo; o da rallentarne moltissimo gli effetti prima che si facciano apprezzabili. Ma il punto è proprio qui: se, come si è detto, la ricchezza dei cognomi è lo specchio della ricchezza della storia del nostro paese, non è insensato prediligere – potendo – un criterio che salvi la varietà, anziché uno che la sacrifichi poco a poco.

[101] Cfr. la clausola di invarianza finanziaria dell'art. 6 del più volte citato d.d.l. 1628: «Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono ai

"di genere" per eccellenza, del cognome materno alle figlie e del paterno ai maschi[102] (se non fosse che tale criterio si perde negli usi della Sardegna medievale, e a ripercorrerne le tracce si dovrebbe spezzare l'unità anagrafica tra fratelli e sorelle, che è invece un caposaldo in tutti i modelli europei e in tutti i d.d.l. italiani)[103]. Si potrebbe – ancora – guardare al giorno del parto e ancorarvi un automatismo circa il cognome (se non ci fosse il rischio di scadere nel ridicolo[104]; e se non fosse che una tale data è comunque condizionabile e talvolta del tutto prestabilita, come ad esempio nei cesarei programmati). Dunque: che resta (se resta qualcosa)?

Resta, a mio avviso, un ripiego che concilia bene o male neutralità verso i genitori, uguaglianza e identità di tutti senza porre le basi per un processo che alla lunga intaccherebbe la varietà dei cognomi. Ed è di attribuire quelli di entrambi i genitori (se si dovrà cedere al doppio cognome) *preponendo quello meno diffuso e posponendo quello più ricorrente in termini statistici.* Reperire simili dati quantitativi – nell'epoca dell'anagrafe digitale – appare piuttosto agevole (basta, del resto, una scorsa su *internet* ai siti specializzati in onomastica per rendersene conto). E mentre entrambi i genitori, senza pregiudiziali di genere, potrebbero specchiarsi un po' per uno nel nome del figlio, questi, con i medesimi criteri, veicolerebbe alla generazione successiva un solo cognome in un sistema che – complessivamente considerato e proiettato in un tempo futuro anche remoto – troverebbe costantemente un equilibrio nella varietà e nel pluralismo (rafforzato) delle forme cognominali ricevute dal passato.

7. Esiste però qualcosa che pensavamo di non avere ereditato dalla storia, trattandosi di un fenomeno sparito molto prima di essere studiato: e mi riferisco, ancora una volta, ai proto-cognomi, che popolarono il mondo dei nomi prima di evolvere in cognomi veri e propri. La loro incompiutezza – non nomi di

---

compiti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

[102] Altro è il sistema islandese fondato sul patronimico con l'aggiunta di – *dottir* per le figlie e di – *son* per i maschi. Anche in tal caso, tuttavia, fratelli e sorelle avranno cognomi diversificati.

[103] E. Besta, *L'attribuzione del cognome nella Sardegna medievale*, in *Studi di storia e diritto in onore di Carlo Cassese*, I, Milano, 1940, 479 s. Rileva l'autore come la frequenza di cognomi materni nei documenti antichi sia stata spesso interpretata come il residuo di un originario sistema matriarcale, che in un'epoca molto lontana doveva essere entrato in attrito con la concezione patriarcale della famiglia; e rileva altresì come rispondesse ad un uso antichissimo – certo tanto remoto da precedere le influenze spagnole sull'isola – l'abbinamento dei due cognomi (paterno e materno o materno e paterno). Analizzando i registri secenteschi relativi alla parrocchia scomparsa di Locoe nel giudicato gallurese, Besta arriva infine a cogliere la sopravvivenza delle seguenti dinamiche nella formazione e trasmissione dei cognomi: «Il maschio porta regolarmente il cognome del padre: se il cognome è doppio quello del padre precede, solitamente, il materno. Invece le figlie se hanno un doppio cognome, portano prima quello della madre e poi quello del padre. Spesso hanno anche solo il cognome materno. Antonia e Simona figlie di Bacchisio de Valles (Vaddes) e di Maria Foi furono di regola indicate come Foi. [...] Maria Angela figlia di Nicola Sale (o al plurale Salis) e di Provvidenza de Logu fu pur detta de Logu» (*ibidem* 482).

[104] Si pensi ad un criterio «a cognomi alterni»: il "patronimico", supponiamo, nei giorni pari; e il "matronimico" nei dispari.

battesimo, non ancora nomi di famiglia – li rendeva fluidi perché potevano variare ad ogni generazione. E per tale ragione, benché esprimessero una vocazione a comunicarsi ai figli (auto-evidente nei patronimici e nei matronimici in senso proprio), essi rimasero designazioni onomastiche essenzialmente individuali finché non si sottrassero alla possibilità di un cambiamento. Non voglio ripetere quanto già detto (nel § 3), ma ribadire che è proprio questa rigidità che segna la nascita dei cognomi modernamente intesi[105]. Adesso – invece – che l'autonomia fa breccia nei cognomi; che i sistemi giuridici si mostrano sempre più inclini ad accettare che essi si ricombinino secondo le valutazioni impredicibili degli interessati; adesso che il nome intero si fa «segno riassuntivo della personalità individuale»[106] quella possibilità di cambiamento si è rimessa in moto. Mille anni dopo essere rinati, i cognomi paiono così imboccare un percorso inverso a quello compiuto nel loro passato remoto; e questo anche per l'agire di spinte (come il giusto desiderio delle madri di perpetuare il proprio cognome) che reagiscono sui cognomi stessi addolcendo, per paradosso, proprio quell'indeformabilità che ne ha fin qui racchiuso l'essenza e assicurato la perpetuazione. I cognomi iniziano perciò a farsi segno distintivo individuale – come si è visto – e a riconfigurarsi secondo meccanismi che ammettono che un cognome si assembli, sia invertito, smontato e cambi, in tutto o in parte, dopo una generazione soltanto. All'età del post-cognome appartengono così alcuni caratteri che furono dei primi embrioni di cognome, ma in un contesto sociale nuovo e incomparabile, in cui è la famiglia nucleare (che non va al di là dei genitori e dei loro figli) a farsi luogo di affetto esclusivo; e in quel perimetro più ristretto anche i cognomi – quale «luogo» simbolico in cui l'affetto genitoriale e filiale si fa visibile – sembrano destinati a ripiegarsi.

L.O. 14/1/19
CORR. IN BOZZA 22/1/19
CAR. IN IRIS 19/2/19

---

[105] Per tutti, per l'ultima volta rinvio a Bizzocchi, *op. loc cit.*

[106] Secondo l'efficace definizione che si legge – ed è rimarchevole nel panorama dei manuali istituzionali – in L. Nivarra, V. Ricciuto, C. Scognamiglio, *Istituzioni di diritto privato*, Torino, 2001, 112. Rovesciando l'impostazione più scontata, gli AA. trattano infatti del nome all'interno dell'identità personale; e, in questo contesto, rilevano appunto che il nome è sintesi della personalità individuale e non più solo un mezzo di individuazione del singolo all'interno dell'ordinamento. Da questo punto di vista, del resto, non va dimenticato che già oggi ma sempre più in futuro la rilevanza di una sequenza onomastica tenderà a sparire dinanzi all'efficacia identificativa di altri parametri genetici e biometrici, sempre più facili da repertare, come ad esempio l'esame di una catena di D.N.A. o lo scanner dell'iride.